

*Studio Associato di Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini

Bergamo, 1 aprile 2020

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

**CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 18/2020**

**DECRETO “CURA ITALIA”**

Con la presente Circolare si richiama l’attenzione dei Signori Clienti su alcuni chiarimenti riguardanti le modalità per richiedere l’indennità spettante ai lavoratori autonomi, prevista dagli art. 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. n. 18 del 17.3.2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.3.2020 (Decreto “Cura Italia”), già oggetto di commento nella nostra circolare di Studio n. 16/2020.

1. **INDENNITA’ SPETTANTE AGLI ESERCENTI ATTIVITA’ ECONOMICHE ISCRITTI ALL’INPS**

Da oggi, 1° aprile, è possibile presentare le domande per l’indennità di 600 euro, relativa al mese di marzo, non imponibile ai fini IRPEF, a favore di lavoratori autonomi, parasubordinati ed alcune categorie di lavoratori subordinati che sono iscritti ad una forma previdenziale dell’Inps.

Annunciando l’apertura dei canali telematici, nel comunicato stampa di ieri, l’INPS precisa che non si tratta di un *click day* e che le domande potranno essere inviate, esclusivamente in via telematica, anche nei giorni successivi al 1° aprile.

I soggetti coinvolti sono:

- liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23 febbraio 2020 (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo) e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Non è ancora stato chiarito se tra i collaboratori che possono accedere al bonus in oggetto rientrino

*Studio Associato di Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini

anche gli amministratori di società di capitali, iscritti alla gestione separata Inps.

A tale riguardo va però detto che la Cassazione, a Sezioni Unite (sentenza n. 1545/2017) ha sancito che il rapporto esistente tra amministratore e società non rientra tra i rapporti di collaborazione trattandosi di un rapporto “societario”. Per tale motivo, l’accesso al bonus per gli amministratori sembrerebbe negato;

- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO (Assicurazione generale obbligatoria) ossia artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri, coloni, IAP, agenti di commercio iscritti all’Enasarco, coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.

Nelle *FAQ* pubblicate sul sito del MEF è stato chiarito che:

- a) il bonus può essere richiesto anche dai soci di società, di persone o di capitali, che siano iscritti alle gestioni Inps; quindi non spetta automaticamente a tutti i soci, ma è necessario che questi in quanto soci siano iscritti a una forma previdenziale;
  - b) tra i beneficiari sono compresi anche i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco (agenti e rappresentanti); questa è un’apertura rispetto ad una prima posizione che vedeva esclusi tali soggetti.
- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo;
  - lavoratori del settore agricolo a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
  - lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, che risultino non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo.

I *bonus* sopra elencati;

- non sono tra essi cumulabili;

## *Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini

- non sono riconosciuti ai percettori del reddito di cittadinanza;
- sono incompatibili con l'assegno ordinario di invalidità;
- sono incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di previdenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996, nonché con l'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, L. 232/2016, e ss.mm.ii. (c.d. Ape sociale);
- sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, *stage* e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale, nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

Per il periodo di fruizione dell'indennità (marzo 2020), non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

### ***Modalità di presentazione della domanda***

I soggetti che hanno diritto al *bonus*, potranno avvalersi per la presentazione delle domande di tre sistemi:

- collegandosi al sito dell'INPS ([www.inps.it](http://www.inps.it)) e utilizzando l'apposito servizio, cliccando sul *banner* dedicato presente sulla home page;
- tramite il "Contact center" integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
- tramite i patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Come anticipato dalla circolare INPS n. 49/2020 del 30.3.2020, potranno essere utilizzate, alternativamente, le seguenti credenziali:

- PIN rilasciato dall'INPS (sia ordinario sia dispositivo);
- SPID di livello 2 o superiore;
- carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- carta nazionale dei servizi (CNS).

Qualora non si sia in possesso di tali credenziali, è possibile accedere ai servizi in modalità semplificata,

*Studio Associato di Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini

previo inserimento della sola prima parte del PIN dell'INPS, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN.

Anche presentando la domanda tramite "Contact center", sarà possibile avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all'operatore la sola prima parte del PIN.

**2. INDENNITA' SPETTANTE AI PROFESSIONISTI ISCRITTI A CASSE DI PREVIDENZA PRIVATA**

Con la firma del decreto congiunto dei Ministeri dell'Economia e del Lavoro è stata data attuazione alla previsione contenuta nell'articolo 44 del Decreto "Cura Italia" che istituisce il c.d. "Fondo per il reddito di ultima istanza", utilizzabile da quei soggetti che non hanno potuto fruire delle indennità previste dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del medesimo decreto.

Si tratta dei liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (a titolo esemplificativo e non esaustivo i dottori commercialisti, i ragionieri, gli avvocati, i consulenti del lavoro, gli architetti, gli ingegneri, i geometri, gli psicologi, gli agronomi, etc.) ai quali verrà concessa la possibilità di richiedere una indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

Lo stanziamento previsto per queste erogazioni ammonta, stando alle previsioni del decreto, in 200 milioni di euro.

Le richieste potranno essere presentate alle rispettive Casse di previdenza a partire dal 1° aprile e non oltre il 30 aprile 2020 (le domande presentate successivamente a tale data saranno considerate inammissibili).

È bene precisare che la richiesta dell'indennità non avverrà nella modalità "click day" ma comunque l'erogazione avverrà sulla base dell'ordine cronologico delle domande presentate.

Si segnala tuttavia che, anche se il decreto prevede che i professionisti iscritti alle Casse private possano presentare le domande per l'indennità di 600 euro a partire da oggi, tale possibilità risulta di fatto preclusa per la mancata pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale e per l'assenza di istruzioni ufficiali.

Gli enti previdenziali fanno presente che, al momento, non si possono presentare le domande e che l'AdEPP (Associazione degli Enti di Previdenza Privata) ha inviato apposita nota ai Ministeri

*Studio Associato di Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini

competenti per evidenziare i numerosi problemi applicativi.

***Modalità di riconoscimento del bonus***

Differentemente dal *bonus* previsto per gli iscritti alla gestione separata Inps o alle gestioni previdenziali Inps di artigiani e commercianti, per il quale non sono previste condizioni reddituali, il riconoscimento della presente indennità è subordinato alla verifica di precisi limiti reddituali da parte del soggetto richiedente e, entro un determinato intervallo di reddito, all'ulteriore prova di aver subito una contrazione rispetto all'anno precedente, per la verifica della quale i professionisti richiedenti dovranno rilasciare apposita autocertificazione.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non è cumulabile con altri benefici di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del D.L. "Cura Italia", nonché con il reddito di cittadinanza. Per godere dell'indennità è altresì richiesta la regolarità contributiva con riferimento all'anno 2019.

In particolare, l'indennità di 600 euro per il mese di marzo viene riconosciuta:

- a) ai lavoratori che abbiano percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a "cedolare secca", non superiore a 35.000 euro, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- b) ai lavoratori che abbiano percepito nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a "cedolare secca", compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per "cessazione dell'attività" si intende la chiusura della partita Iva, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.

Per "riduzione o sospensione dell'attività" si intende una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019.

Il Decreto precisa, coerentemente con il criterio di tassazione previsto per le categorie professionali, che ai fini della verifica delle predette soglie, il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute dell'esercizio dell'attività.

Permangono, in relazione a talune categorie di contribuenti, quali ad esempio i professionisti in regime

*Studio Associato di Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini

forfettario, talune perplessità circa le corrette modalità di determinazione del reddito. In attesa degli auspicati chiarimenti ministeriali si ritiene che per ragioni di equità il reddito non possa che essere determinato con i medesimi criteri sia per i forfettari che per i non forfettari e quindi al lordo dei contributi previdenziali.

Inoltre desta qualche perplessità, con riferimento al caso in cui occorre dimostrare la riduzione reddituale (reddito 2018 compreso tra i 35.000 e i 50.000 euro), la scelta di adottare il parametro del reddito (e non, ad esempio, dei ricavi) dei primi 3 mesi del 2020 in quanto occorrerà per talune situazioni procedere a un aggiornamento contabile non sempre immediato stante l'attuale situazione di emergenza.

\* \* \* \* \*

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

